



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 2 DEL 24/02/2025

### Oggetto:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.  
INTEGRAZIONE AL PROSPETTO DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE (ALLEGATO A DECRETO MEF DEL 06/9/2024) DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 23/12/2024 E RIAPPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

	FUNZIONE	PRESENZA / ASSENZA
PIETRI DANIELE	Sindaco	Presente
BREX LUCA	Vice Presidente	Presente
GUASTI FEDERICO	Consigliere	Assente
MANCA NICOLETTA	Consigliere	Presente
BELLUTI GIULIA	Consigliere	Presente
LANZA ALICE	Consigliere	Presente
LOSI GIANFRANCO	Consigliere	Presente
BONI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
REALDON NICOLE	Consigliere	Presente
GOLDONI DANIELE	Consigliere	Presente
LO MONACO MARINA	Consigliere	Presente
BONINI GIACOMO	Consigliere	Presente
TONDELLI MARCO	Consigliere	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assessori esterni presenti:

RIPA ELEONORA

Sono nominati scrutatori:

Assiste il II Segretario Comunale Mauro De Nicola

Assume la presidenza Il Sindaco Signor Daniele Pietri il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE	SERVIZIO
Tributi	Tributi

Proposta Nr. 4

OGGETTO:
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025. INTEGRAZIONE AL PROSPETTO DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE (ALLEGATO A DECRETO MEF DEL 06/9/2024) DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 23/12/2024 E RIAPPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2025.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- ai commi 748-755 della succitata legge vengono disciplinate le aliquote basi ed i punti percentuali di aumento o riduzione entro i quali il Comune possa, con propria deliberazione del consiglio comunale, deliberare;

### VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29/6/2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sanciscono l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

## VISTO:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 6 ter del Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 27/11/2023, che posticipa al 2025 l'obbligo di redigere le delibere di approvazione della aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- la suddetta normativa è stata da ultimo integrata dai Decreti del M.E.F. sia del 7 luglio 2023 che da ultimo quello del 6 settembre 2024 "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024)
- che con comunicazione del 31/10/2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato la disponibilità all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata "Gestione IMU", dell'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di imposta 2025.

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2020;

**VISTO** il Regolamento Generale delle entrate Comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 30/11/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art. 4 comma 3 che qui si riporta: *"A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già a ruolo."*

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n.62 del 20/12/2023 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 come sotto riportate:

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
0,60 per cento	<b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b>  Si intende per effettiva abitazione principale



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><b>Detrazione</b> Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>0,96 per cento</p>	<p><b>ALIQUTA AGEVOLATA: FABBRICATI ABITATIVI CON AFFITTO A CANONE CONCORDATO <u>CONCESSE IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE</u></b></p> <p>Si applica alle unità immobiliari e le relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <b><u>concesse in locazione a titolo di abitazione principale</u></b> con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ai sensi dell'Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati;</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando <b>entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto</b> apposito modulo predisposto dall'ufficio corredato da copia del contratto di locazione. <b>Tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</b></p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere</p>



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p><b>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento.</b></p>
<b>1,06 per cento</b>	<p><b>IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (NON A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE)</b></p> <p>Si applica agli immobili locati a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) nel rispetto dell'accordo territoriale vigente.</p> <p><b>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi articolo 1 comma 760 della legge n. 160/2019.</b></p> <p>A tal fine, il contribuente dovrà presentare apposito modulo di comunicazione predisposto dall'ufficio tributi e corredato da copia del contratto di locazione entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto.</p>
<b>1,00 per cento</b>	<p><b>ALIQUTA AGEVOLATA: FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO</b></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dalla data di residenza <b>dell'occupante purchè la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre del medesimo anno.</b></p> <p><b><u>Tale richiesta avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</u></b></p> <p><b>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</b></p> <p><b>Ai sensi articolo 1, comma 747, lettera</b></p>



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p><b><u>c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li><li>- il proprietario dell'immobile <b><u>non deve possedere altre unità abitative in Italia</u></b> oltre a quella concessa in comodato, ad eccezione di quella in cui abita, che deve trovarsi nello stesso comune di quella oggetto di comodato e non deve appartenere alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.</li><li>- <b><u>Il comodato deve essere registrato</u></b></li><li>- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato</li><li>- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato</li><li>- <b>la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.</b></li></ul> <p>La fruizione dell'aliquota agevolata e, per chi ne avesse diritto, la riduzione della base imponibile del 50%, ferme restando tutte le condizioni sopra indicate, sono estese, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p> <p><b>PER BENEFICIARE DELL'ALIQUTA AGEVOLATA E DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (nel caso ci fossero i requisiti):</b></p> <p>I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del comodato gratuito.</p> <p><b><u>Tale richiesta avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</u></b></p> <p>Qualora venga meno uno dei requisiti richiesti per avere diritto alle agevolazioni sopra indicate, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p>
<p>0,5 per cento</p>	<p><b><u>ALIQUTA AGEVOLATA: FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO CON REDDITO ISEE</u></b></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente, vi abbia la propria residenza</p>



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>anagrafica e abbia un reddito ai fini ISEE inferiore a euro 18.000.</p> <p><b>La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dalla data di residenza dell'occupante purchè la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre del medesimo anno allegando copia della dichiarazione ISEE. La richiesta va presentata ogni anno.</b></p> <p>Nel caso in cui, oltre a quello del reddito isee, venissero rispettati i requisiti richiesti dall' <b>articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019</b>, <u>la base imponibile viene ridotta al 50%..</u></p>
<b>1,06 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario o date in comodato gratuito a parenti di grado superiore al primo. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7 e C/2).</p> <p><b>SI APPLICA A TUTTE LE TIPOLOGIE CATASTALI NON COMPRESI IN ALTRE CASISTICHE.</b></p> <p><b>ALIQUOTA PER PENSIONATI ALL'ESTERO (Legge n. 178 del 30/12/2020 - art. 1 comma 48)</b> per una sola unita' immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria determinata con tale aliquota è applicata nella misura della metà. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita comunicazione tramite modulo predisposto dal Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di tale condizione.</p>
<b>1,06 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA PER FABBRICATI DI CATEGORIA D</b></p> <p>Si applica a tutti i fabbricati di categoria catastale D escluso i D/10</p>
<b>1,06 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</b></p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <p><b>A/10 Uffici e studi privati</b> <b>C/1 Negozio e botteghe</b> <b>C/3 Laboratori per arti e mestieri</b> <b>C/4 Fabbricati e locali per esercizio sportivo</b></p>



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p><b>Alle AREE EDIFICABILI</b></p> <p><b>Ai TERRENI AGRICOLI</b> (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n.99/2004).</p>
0,1 per cento	<p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui all'art.9, comma 3-bis, decreto - legge n.557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)</p>

ESCLUSIONI	DESCRIZIONE
<p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9</b></p>	<p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b> Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><b>ANZIANI E DISABILI</b> si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><b>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</b> Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p><b>FORZE DI POLIZIA</b> E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio</p>



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p><b>ALLOGGI SOCIALI</b> Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale</p>
--	--

ESENZIONI	DESCRIZIONE
<b>ESENTI</b>	<p><b>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.1 DEL D.LGS. N.99 DEL 29/3/2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA.</b> comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.</p> <p><b>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE</b> Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.</p> <p><b>BENI MERCE</b>, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p><b>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</b></p>

**VERIFICATA** la possibilità di mantenere le aliquote deliberate per l'anno 2024 anche per l'anno 2025 utilizzando il prospetto delle aliquote elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'allegato A del Decreto del MEF 6 settembre 2024;

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2025 le aliquote già deliberate per l'anno 2024;



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

**RITENUTO** altresì di confermare per l'anno 2025, come disciplinato per l'anno 2024, che per accedere all'aliquota agevolata per i fabbricati abitativi in comodato gratuito a parenti di 1° grado con reddito isee, il parente comodatario deve avere un reddito ai fini ISEE inferiore a euro 18.000,00;

**VALUTATO** che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2024 con la quale mediante la compilazione del prospetto (Allegato A), messo a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Portale del Federalismo Fiscale), venivano confermate per l'anno 2025:

- le aliquote e detrazioni IMU applicate per l'anno 2024;
- il limite di reddito isee inferiore a euro 18.000,00 per accedere all'aliquota agevolata per i fabbricati abitativi in comodato gratuito a parenti di 1° grado con reddito isee;

#### **PRESO ATTO CHE :**

- l'allegato A (cartaceo) del Decreto del M.E.F. del 6/9/2024 pubblicato in GU Serie Generale n. 219 del 18-09-2024 ai fini delle diversificazioni delle aliquote IMU nella fattispecie di cui al punto 6.2 - Abitazioni locata o concessa in comodato - non contempla l'inserimento di un'aliquota agevolata da applicare solo ai comodati gratuiti fra parenti di primo grado disciplinato dal comma 747, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, ai quali viene riconosciuta anche una riduzione al 50% dell'imposta, ed una invece da applicare ai comodati gratuiti non rientranti nella succitata normativa;
- sul Portale del Federalismo Fiscale l'allegato A, reso disponibile on line a novembre 2024, per la compilazione da parte dei Comuni prevede invece l'inserimento di un'aliquota agevolata da applicare ai comodati gratuiti in base alla legge 160/2019, art. 1, comma 747 ed un'aliquota agevolata da applicare ai comodati non rientranti nella fattispecie succitata qualora l'ente ne preveda la possibilità;
- l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, nella sezione dedicata alla gestione IMU, prevede che, ai fini della validità della deliberazione di approvazione delle aliquote imu, venga inviato telematicamente solo l'allegato A e non l'atto deliberativo di cui si dovrà indicare solo il numero e la data, pertanto in caso di discrepanza fra il testo della deliberazione ed il contenuto dell'Allegato A, quest'ultimo acquisterà valore legale nel rapporto tributario;

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Rio Saliceto prevede, anche per il 2025 in continuità a quanto deliberato nel 2024, l'applicazione di una aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria :

- 1) Sia per i fabbricati abitativi (tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica;



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- 2) Sia per i comodati tra parenti di primo grado così come individuati dall'art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019 che soddisfino i seguenti requisiti:
- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  - il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quella concessa in comodato, ad eccezione di quella in cui abita, che deve trovarsi nello stesso comune di quella oggetto di comodato e non deve appartenere alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.
  - Il comodato deve essere registrato
  - il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato
  - il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato.

**CONSIDERATO INOLTRE** che per entrambe le situazioni impositive sopra riportate (comodato generico e comodato previsto dalla Legge 160/2019) è prevista inoltre un'ulteriore casistica con relativa aliquota agevolata dello 0,5% nel caso il comodatario abbia un reddito ai fini isee inferiore a 18.000,00 euro ;

**VERIFICATO CHE** per potere prevedere nel prospetto informatico previsto dal Ministero le situazioni impositive sopra descritte, è necessario compilare quattro diversi quadranti previsti solo sul formato on line ma che non erano indicati nell'Allegato A (cartaceo) pubblicato in GU Serie Generale n. 219 del 18-09-2024;

**PRESO ATTO** quindi che si rende necessario riapprovare il prospetto delle aliquote imu anno 2025 con le integrazioni sopra riportate, mantenendo invariato il gettito previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 in quanto trattasi di rettifica formale e non sostanziale;

## **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2025-2027;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono,



## COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

altresi, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze –

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella [Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021](#), deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente a oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

**CONSIDERATO** l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

**SENTITO** l'intervento del Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Luca Brex, (allegato B al solo originale della presente deliberazione) che illustra il punto in discussione;

**PRESO ATTO** degli allegati pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n.5 del 26/02/2020 ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 02/3/2020 avente ad oggetto: "Nomina del funzionario responsabile del tributo IMU istituito e disciplinato dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019";

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12;  
Astenuiti: 3 (tre – Tondelli, Bonini e Goldoni)  
Contrari: 0 (zero)  
Favorevoli: 09 (nove)

## DELIBERA

- di approvare per l'anno 2025, per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e detrazioni IMU riportate nell'allegato prospetto (Allegato A) rielaborato, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno d'imposta 2025, come in premessa esposto, per recepire correttamente l'applicazione delle aliquote agevolate:
  - sia ai comodati gratuiti a parenti di primo grado come disciplinato dalla legge 160/2019, art. 1 comma 747, sia per i fabbricati abitativi (tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica;
  - sia ai comodati gratuiti a parenti di primo grado come disciplinato dalla legge 160/2019, art. 1 comma 747 con soggetto comodatario con reddito isee inferiore a 18.000,00 euro, sia per i fabbricati abitativi (tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente, abbia la propria residenza anagrafica e con reddito isee inferiore a 18.000,00 euro
- di confermare che:

Per l'applicazione dell'aliquota agevolata per abitazioni date in <b>comodato gratuito</b> (registrato e non registrato) a parenti di I° grado che la occupano a titolo di abitazione principale (dove risiede e dimora	I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del comodato
---	---



## COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

abitualmente il comodatario):	gratuito. Tale richiesta avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate. Qualora venga meno uno dei requisiti richiesti per avere diritto alle agevolazioni, deve essere presentata dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal comune.
Per l'applicazione dell'aliquota agevolata per fabbricati concessi in <b>comodato gratuito</b> (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che <b>l'utilizzatore</b> vi dimori abitualmente, vi abbia la propria residenza anagrafica e abbia un <b>reddito ai fini ISEE inferiore a euro 18.000</b> :	I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del comodato gratuito, allegando copia della dichiarazione ISEE. La richiesta va presentata ogni anno.
Per l'applicazione dell'aliquota agevolata per i fabbricati abitativi con <b>affitto a canone concordato concesso in locazione a titolo di abitazione principale</b>	dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto apposito modulo predisposto dal Comune corredato da copia del contratto di locazione. Tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.

3. di dare atto che la rettifica all'allegato A succitata non comporta variazioni al gettito previsto in fase di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 in quanto è solo una modifica formale e non sostanziale;
4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, attraverso il formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 195 del 16 agosto 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Inoltre, con separata e successiva votazione, effettuata per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12;

Astenuti: 3 (tre – Tondelli, Bonini e Goldoni)

Contrari: 0 (zero)

Favorevoli: 09 (nove)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Daniele Pietri

Il Segretario Comunale  
Mauro De Nicola



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 4

## OGGETTO:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.  
INTEGRAZIONE AL PROSPETTO DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE (ALLEGATO A DECRETO MEF DEL 06/9/2024) DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 23/12/2024 E RIAPPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2025.

Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, 07/02/2025

Il Responsabile  
VEZZANI ADRIANA



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 4

## OGGETTO:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.  
INTEGRAZIONE AL PROSPETTO DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE (ALLEGATO A DECRETO MEF DEL 06/9/2024) DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 23/12/2024 E RIAPPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2025.

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Rio Saliceto, 07/02/2025

Il Responsabile  
MUSSINI PAOLA



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 2 DEL 24/02/2025

### Oggetto:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.  
INTEGRAZIONE AL PROSPETTO DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE (ALLEGATO  
A DECRETO MEF DEL 06/9/2024) DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66  
DEL 23/12/2024 E RIAPPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2025.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 04/03/2025, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, 04/03/2025

Il Responsabile  
DE NICOLA MAURO



# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 2 DEL 24/02/2025

### Oggetto:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.  
INTEGRAZIONE AL PROSPETTO DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE (ALLEGATO  
A DECRETO MEF DEL 06/9/2024) DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66  
DEL 23/12/2024 E RIAPPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2025.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.  
n.267/2000 T.U.E.L., il giorno 14/03/2025.

Rio Saliceto, 01/04/2025

La Responsabile  
Parmeggiani Silvia

# Prospetto aliquote IMU - Comune di RIO SALICETO

ID Prospetto 3800 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	1,06%	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito</li> <li>Categoria catastale:</li> <li>- A/1 Abitazioni di tipo signorile</li> <li>- A/2 Abitazioni di tipo civile</li> <li>- A/3 Abitazioni di tipo economico</li> <li>- A/4 Abitazioni di tipo popolare</li> <li>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare</li> <li>- A/6 Abitazioni di tipo rurale</li> <li>- A/7 Abitazioni in villini</li> <li>- A/8 Abitazioni in ville</li> <li>- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</li> <li>- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</li> <li>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</li> </ul>	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.</li> <li>- Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 36</li> <li>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</li> </ul>	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.</li> <li>- Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 1</li> <li>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</li> </ul>	0,96%

<p>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)</p>	<p>Abitazione locata o in comodato  - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito  Categoria catastale:  - A/1 Abitazioni di tipo signorile  - A/2 Abitazioni di tipo civile  - A/3 Abitazioni di tipo economico  - A/4 Abitazioni di tipo popolare  - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare  - A/6 Abitazioni di tipo rurale  - A/7 Abitazioni in villini  - A/8 Abitazioni in ville  - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici  - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)  - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.  - Reddito ISEE del comodatario non superiore a (€) 17999 €</p>	<p>0,5%</p>
<p>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)</p>	<p>Abitazione locata o in comodato  - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito  Categoria catastale:  - A/2 Abitazioni di tipo civile  - A/3 Abitazioni di tipo economico  - A/4 Abitazioni di tipo popolare  - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare  - A/6 Abitazioni di tipo rurale  - A/7 Abitazioni in villini  - Con contratto registrato  - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)  - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.  - Limitatamente ad un solo immobile.</p>	<p>1,00%</p>
<p>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)</p>	<p>Abitazione locata o in comodato  - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito  Categoria catastale:  - A/2 Abitazioni di tipo civile  - A/3 Abitazioni di tipo economico  - A/4 Abitazioni di tipo popolare  - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare  - A/6 Abitazioni di tipo rurale  - A/7 Abitazioni in villini  - Con contratto registrato  - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)  - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.  - Reddito ISEE del comodatario non superiore a (€) 17999 €  - Limitatamente ad un solo immobile.</p>	<p>0,5%</p>

## **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Le ONLUS, di cui all'art.10 D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 6/2/2025 alle 11:17:24**

# COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 05 del 11/02/2025

**OGGETTO:** *Parere del Revisore unico in merito alla proposta di delibera del Consiglio comunale n. 4 del 06/02/2025 concernente "Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) ANNO 2025. Integrazione al prospetto di approvazione delle aliquote (Allegato A Decreto MEF del 06/9/2024) della Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2024 e riapprovazione delle aliquote – Anno 2025.*

Il sottoscritto Rag. Carolfi Davide, Revisore dei Conti del Comune di Rio Saliceto (RE) nominato con Deliberazione di C.C. n. 75 del 23/12/2024 esecutiva ai sensi di legge;

**Esaminata** la proposta di deliberazione in oggetto pervenuta a mezzo posta elettronica in data 07/02/2025;

**Richiamata** la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e, più nel particolare, l'articolo 1, comma 738 a mente del quale "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che, a partire dal 2020, istituisce l'imposta municipale propria (IMU), con i commi dal 739 al 783";

**Verificato** che le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l'anno 2025 così come evidenziate nella proposta in questione, alla quale è fatto integrale rinvio, sono confermate nella stessa misura deliberata per l'anno 2024 e, nella loro determinazione, risultano coerenti con le disposizioni sopra richiamate;

### Visto che:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 6 ter del Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 27/11/2023, che posticipa al 2025 l'obbligo di redigere le delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- la suddetta normativa è stata da ultimo integrata dai Decreti del M.E.F. sia del 7 luglio 2023 che da ultimo quello del 6 settembre 2024 "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024)
- che con comunicazione del 31/10/2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato la disponibilità all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata "Gestione IMU", dell'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di imposta 2025.

**Verificato**, inoltre, che si rende necessario integrare e modificare il prospetto precedentemente allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2024 per recepire correttamente l'applicazione delle aliquote agevolate in riferimento ai comodati gratuiti come indicato nella proposta a cui si fa rinvio;

**Vista** la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Rio Saliceto in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

**Preso atto** dei pareri favorevoli rilasciati, in ossequio agli articoli 49, 147 e 147-bis del TUEL, dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione "Pianura Reggiana" ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza amministrativa e dal Responsabile del Settore finanziario attestante la regolarità contabile dell'atto in relazione alle ricadute, dirette e indirette, che il medesimo è suscettivo di produrre sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Confermata** la coerenza delle aliquote e delle detrazioni nella misura proposta in rapporto alla corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

Per quanto sopra esposto e richiamato, il sottoscritto Revisore unico, i sensi dell'art. 239, comma 1 del TUEL;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2025 concernente "Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) ANNO 2025. Integrazione al prospetto di approvazione delle aliquote (Allegato A Decreto MEF del 06/9/2024) della Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2024 e riapprovazione delle aliquote – Anno 2025".

IL REVISORE UNICO  
(Rag. Davide Carolfi)